



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 15 – 13 OTTOBRE 2023

Udienza del 09 Ottobre 2023

10.23.24 RICORSO proposto dal tesserato F. B. nei confronti del Consiglio Federale, avverso la delibera n. 111/2023 del 27.07.2023

II TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vice presidente
- Avv. Antonio Mennuni Componente

all'udienza del 09 ottobre 2023 si è riunito per la discussione del ricorso in epigrafe indicato. Risultavano collegati in modalità videoconferenza il ricorrente sig. F. B. ed il suo legale Avv. Marco Bigoni il quale si riportava alle argomentazioni ed alle conclusioni riportate nel ricorso.

Terminata la discussione, il Tribunale si ritirava in camera di Consiglio, all'esito della quale dava lettura del dispositivo, indicando in dieci giorni il termine per il deposito delle motivazioni.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il ricorrente, premessa la propria qualifica di arbitro, ha inteso impugnare la delibera n. 111/2023 con la quale il Consiglio Federale, ratificando la valutazione di fine stagione 2022/23 assunta dalla Commissione Ruolo A ed approvata dal Responsabile Nazionale del Settore Ufficiali di Gara, ha approvato gli organici degli Ufficiali di Gara di Categoria Nazionale (arbitri di Ruolo A, Ruolo B e Delegati Arbitrali) per la stagione 2023-24 come da elenchi allegati al verbale della delibera. Ciò in quanto, facendo propria la valutazione tecnica sottoposta alla propria approvazione, il Consiglio Federale ha sancito l'esclusione del ricorrente dagli Arbitri di Ruolo A per la stagione 2023/2024.

Assume il ricorrente di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione in ordine alla propria valutazione tecnica relativa alla stagione 2022/2023 e di non conoscere pertanto le ragioni che hanno portato alla propria esclusione del Ruolo A da parte della competente Commissione, approvata dal Responsabile Nazionale Ufficiali di Gara e poi ratificata dal



Consiglio Federale.

La delibera impugnata, al pari degli atti presupposti, sarebbe stata assunta in assenza di contraddittorio e pertanto senza la possibilità per il Sig. F. B. di conoscere i contenuti e le motivazioni della valutazione tecnica stilata dalla Commissione, anch'essa da ritenere nulla perché resa inaudita altera parte.

Ciò premesso, il ricorrente – ritenuta sussistente la palese violazione degli artt. 1, 2, 3, 4, e 5 del Codice Etico Fipav – ha chiesto a questo Tribunale “*di dichiarare nullo e/o annullare la delibera n. 111/2023 con conseguente ordine alla Commissione Arbitri Ruolo A ed al Responsabile Nazionale del Settore Ufficiali di Gara di inserire il tesserato F. B. nell'elenco Arbitri di Ruolo A per l'attività Indoor nella stagione 2023/2024*”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Letti gli atti ed i documenti acquisiti al procedimento, ritiene questo Tribunale che il ricorso non sia fondato e debba pertanto essere respinto.

Il provvedimento oggetto di impugnativa – e cioè la delibera con la quale il Consiglio Federale ha ratificato le valutazioni tecniche sugli arbitri operate dalla Commissione Ruolo A ed approvate dal Responsabile Nazionale del Settore Ufficiali di Gara – deve infatti ritenersi atto intrinseco alla funzione discrezionale riservata all'organo che l'ha promulgato e come tale non può formare oggetto di censura e caducazione da parte del Tribunale.

Va peraltro evidenziato che le censure formali mosse dal ricorrente non attengono in alcun modo alla forma ed alla regolarità del provvedimento impugnato, quanto piuttosto al mancato coinvolgimento del ricorrente stesso nella formazione degli atti presupposti alla delibera.

Una volta verificato ed accertato che la delibera de qua sia stata emessa dall'organo competente ad emetterla e nel rispetto delle norme procedurali che ne regolano la formazione e l'emissione, al Tribunale non è dato censurarne i contenuti laddove gli stessi siano manifestazione dell'attività tecnico-amministrativa – ed in ogni caso discrezionale – che i regolamenti federali demandano a quell'organo, nel caso di specie al Consiglio Federale.

Quanto agli atti presupposti alla delibera impugnata – ovverosia la relazione della Commissione Arbitri Ruolo A e le conseguenti determinazioni del Responsabile nazionale Ufficiali di Gara – il ricorrente ne contesta la legittimità senza invero conoscerne nel dettaglio i contenuti, asserendo che gli stessi sarebbero stati resi inaudita altera parte e senza consentire all'interessato la necessaria facoltà di contraddire.

Su tale punto osserva il Tribunale che tali atti presupposti alla delibera costituiscono



valutazioni e giudizi di natura discrezionale riservati all'Ufficio e/o all'organo preposti a quello specifico compito, per i quali peraltro non è prevista alcuna attività in contraddittorio; trattasi di atti interni, diretti e finalizzati all'espletamento di attività amministrative interne, che il Tribunale non ha il potere di censurare e men che mai di rimuovere, tanto più se utilizzati per gli scopi per i quali sono previsti e posti in essere.

Tali atti peraltro non sono oggetto di formale impugnazione in questa sede e per tale motivo – oltre che per i loro contenuti discrezionali e per le finalità interne a cui rispondono – non potrebbero essere comunque modificati e/o posti nel nulla da questo Tribunale, neanche in via meramente incidentale.

Il ricorso pertanto si rivela inammissibile, manifestamente infondato e

P.Q.M.

Il Tribunale respinge il ricorso

Così deciso nella Camera di Consiglio del 9 ottobre 2023

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 13 Ottobre 2023

